

La Spezia, 15/09/2023

## **CBAM: avvio fase transitoria Carbon Border Adjustment Mechanism**

Il Regolamento 2023/956, pubblicato il 16 maggio in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 130/52, ha istituito un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il **Carbon Border Adjustment Mechanism** (c.d. "CBAM").

Il regolamento si applica alle merci contenute nell'**allegato I** (alluminio; cemento; concimi; energia elettrica; ghisa, ferro e acciaio; idrogeno) **originarie** di un paese terzo, quando tali merci o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal **regime di perfezionamento attivo**, sono **importati** nel territorio doganale dell'unione.

Sulle **emissioni incorporate** di CO2 relative alle merci importate dovrà essere calcolato il numero di **certificati CBAM** da acquistare nel corso dell'esercizio e da restituire alla Commissione europea.

Sono **escluse** le importazioni di merci:

- che hanno un valore complessivo di 150 euro per spedizione;
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (se di valore complessivo inferiore a 150 euro);
- destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari;
- provenienti dai Paesi e territori elencati nell'allegato III, punto 1:

- o Islanda
- o Liechtenstein
- o Norvegia
- o Svizzera
- o Busingen
- o Helgoland
- o Livigno
- o Ceuta
- o Melilla

A partire dal 1° ottobre 2023 si aprirà un **periodo transitorio** che terminerà il 31 dicembre 2025.

Come indicato all'interno del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 del 17 agosto 2023, durante tale periodo i **“dichiaranti” CBAM** saranno obbligati ad una rendicontazione trimestrale ovvero a trasmettere alla Commissione europea una **Relazione** tramite l'apposito **Registro transitorio** (a cui sarà possibile accedere tramite il **Trader Portal**).

La qualifica di «**Dichiarante**» CBAM può essere assunta dalle seguenti figure:

- l'**importatore** che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto;

### **Laghezza S.p.a**

Viale San Bartolomeo, 103 - 19126 La Spezia  
phone (+39) 0187 597.1 - info@laghezza.com - www.laghezza.com



- la persona, autorizzata a presentare una dichiarazione doganale di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, che dichiara l'importazione di merci;
- **il rappresentante doganale indiretto**, se la dichiarazione doganale è presentata dal rappresentante doganale indiretto nominato a norma dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013, qualora l'importatore sia stabilito al di fuori dell'Unione *oppure* qualora il rappresentante doganale indiretto abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 32 del Regolamento CBAM.

La prima Relazione CBAM dovrà fare riferimento al trimestre **ottobre-dicembre 2023** e potrà essere presentata entro il **31 gennaio 2024**.

Ai fini della corretta compilazione, è necessario seguire le tabelle I e II contenute all'interno dell'allegato I del Regolamento di esecuzione.

Più in particolare, nella relazione CBAM deve essere indicato:

- il **quantitativo** delle merci importate, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
- il **tipo** di merci identificato dal rispettivo codice NC;
- il **paese di origine** delle merci importate;
- l'**impianto** in cui sono state prodotte le merci;
- i **percorsi produttivi usati**, e le informazioni sui parametri che qualificano il percorso produttivo;
- le specifiche **emissioni incorporate** delle merci;
- gli obblighi di comunicazione che incidono sulle emissioni incorporate;
- particolari informazioni per quanto riguarda l'energia elettrica come merce importata e le merci in acciaio (es. il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima);
- il **prezzo del carbonio dovuto nel Paese di origine** per le emissioni incorporate.

La correttezza e completezza della relazione CBAM viene valutata dalla **Commissione Europea** che invia una valutazione indicativa all'**Autorità nazionale competente**. L'Autorità nazionale competente avvia la procedura di riesame delle relazioni e, in caso di accertamento di violazioni, irroga le relative sanzioni.

In caso di violazioni relative alla relazione CBAM, la **sanzione** è compresa tra 10 e 50 Euro per tonnellata di emissioni non comunicate.

Nel caso in cui foste interessati a ricevere una **consulenza su misura**, potete contattare direttamente gli esperti del nostro Solutions Department, coordinato dall'Avv. Serena Pellegrini e dal Doganalista Simone Malaspina all'indirizzo: [soluzioni.doganali@laghezza.com](mailto:soluzioni.doganali@laghezza.com)